

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

5 APRILE 1990 N. 2852

PRESIDENTE: TILOCCA

ESTENSORE: CANTILLO

PARTI: EMILIANI

(Avv. Montefoschi)

PREFETTURA DI ROMA

(Avv. Stato)

**Stampa • Rettifica • A mezzo di
legale • Procura scritta •
Necessità.**

Il diritto di rettifica relativo a notizie o immagini pubblicate su giornali, previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere esercitato dall'interessato, che ritenga la pubblicazione lesiva della sua identità personale o del suo onore, anche a mezzo di rappresentante, in particolare di un legale. Trattandosi, però, di un diritto personale, per il cui esercizio la legge prescrive determinate modalità, fra cui la redazione della rettifica mediante atto scritto, è necessario che anche la procura rivesta la stessa forma cioè sia conferita specificamente per il compimento dell'atto e sia sottoscritta dal titolare del diritto. In mancanza, non sorge il dovere giuridico del direttore o altro responsabile del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica e conseguentemente il ritardo nella pubblicazione non realizza la violazione sanzionata dall'art. 42 comma 6, cit.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il Prefetto di Roma, con atto del 14 ottobre 1982, contestò a Vittorio Emiliani, direttore responsabile del *Messaggero*, la violazione di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (legge sull'editoria), per non aver provveduto a pubblicare sul quotidiano, nel termine e con le caratteristiche prescritte, la rettifica richiesta da Salvatore Meli in relazione alla notizia del suo arresto per truffa

pubblicata sul giornale il 3 e il 4 settembre 1981.

Respinte le osservazioni difensive dell'Emiliani, il Prefetto, con ordinanza del 29 agosto 1983, ingiunse al medesimo il pagamento della sanzione di L. 3.000.000, in forza della legge n. 689 del 1981.

Contro l'ordinanza l'Emiliani propose opposizione innanzi al Pretore di Roma, osservando che il diritto di rettifica avrebbe dovuto essere esercitato personalmente dal Meli e non tramite un legale, come nella specie era avvenuto; e che dopo la richiesta rettifica, pervenuta intorno alla metà di settembre, il 19 della s.m. era stato pubblicato un articolo in cui si dava atto della completa estraneità del Meli ai fatti, sicché la prescrizione legislativa doveva dirsi sostanzialmente osservata.

Il Pretore, con la sentenza ora denunziata del 28 giugno 1985, respinse l'opposizione.

Premesso che la richiesta di rettifica è finalizzata alla reintegrazione di una situazione giuridica soggettiva di carattere assoluto (diritto all'onore) lesa da affermazioni mendaci e/o diffamatorie, sicché può essere posto in essere anche da terzi incaricati dall'offeso, il Pretore ha osservato che nella specie l'avvocato Romeo aveva espressamente dichiarato di agire nell'interesse del Meli e che di tale circostanza era stato dato atto nello stesso articolo pubblicato sul giornale il 19 settembre, in cui il detto avvocato veniva indicato come legale del medesimo Meli.

Il Pretore ha osservato, poi, che il termine di due giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 42 della legge, deve essere pubblicata la rettifica, ha carattere perentorio, come risulta chiaramente dall'enunciato normativo e come si evince, del resto, dall'abbreviazione del termine rispetto a quello di cui all'art. 8 della legge n. 47 del 1948. E poiché la richiesta di rettifica era pervenuta al giornale il 12 settembre ed era stata pubblicata il 19 settembre, legittimamente il Prefetto aveva emesso l'ingiunzione, sicché l'opposizione andava respinta.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il dottor Vittorio Emiliani in base a due motivi.

Resiste il Ministero degli Interni con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Nell'ordine logico-giuridico deve essere esaminato con precedenza il secondo motivo, con il quale il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere affermato che la richiesta di rettifica di cui al comma 1, dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 516, sostitutivo dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, possa essere formulata anche da persona che dichiari di agire nell'interesse del soggetto cui si riferisce lo scritto o l'immagine dallo stesso ritenuto lesivo o contrario a verità. Sostiene che il diritto di rettifica ha carattere personale, in quanto il suo esercizio, e il correlativo obbligo di pubblicazione, incidono sulla libertà di espressione del pensiero a mezzo stampa e possono produrre conseguenze penali anche per il rettificante; che perciò la rettifica deve essere chiesta direttamente dall'interessato o, comunque, da persona munita di apposito mandato del titolare del diritto, oggettivamente verificabile dal direttore del giornale; e che nella specie, quindi, poiché il richiedente, ancorché qualificatosi legale del Meli, non aveva esibito un mandato scritto, nessun illecito poteva ascriversi ad esso ricorrente, che aveva pubblicato la rettifica con qualche giorno di ritardo, dopo aver verificato la legittimazione del richiedente.

La censura è fondata.

Il problema che essa suscita (per la prima volta pervenuto all'esame della Corte) consiste nello stabilire se il soggetto cui spetta il diritto di rettifica, previsto dalla norma suindicata, possa delegarne l'esercizio ad altri, in particolare ad un legale, senza che il conferimento del mandato risulti da atto scritto; e la risposta negativa al quesito è agevole, ove si considerino, da un lato, la natura e le modalità attuative del diritto e, dall'altro, il contenuto e le conseguenze della condotta imposta al soggetto obbligato.

Sotto il primo profilo, va ricordato che il diritto di rettifica — che è dato a tutela dell'identità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la sua personalità si esplica nella vita di relazione (intellettuali, religiosi, politici, professionali, etc.) — compete a coloro che ritengano lesivi « della loro dignità o contrari a verità » atti, pensieri o affermazioni ad es-

si attribuiti ovvero immagini pubblicate da giornali; ed altresì che a detti soggetti è conferito il potere di pretendere la pubblicazione, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla norma, di smentite, di risposte di precisazioni o integrazioni del testo pubblicato, nonché di dichiarazioni volte a rendere pubblica una diversa versione dei fatti, ancorché non rispondente al vero (appunto per questa ragione si è affermato che la rettifica, disciplinata come strumento di tutela dell'interesse del soggetto cui si riferisce lo scritto o l'immagine che si contesta, adempie altresì alla funzione di favorire il pluralismo dell'informazione, attraverso valutazioni, opinioni o rappresentazioni diverse da quelle pubblicate).

Per quanto ora interessa, da questa disciplina risulta evidente, in primo luogo, che l'esercizio del diritto è riservato, sia per l'*an* che per il *quomodo*, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto e i termini della rettifica.

In secondo luogo risulta che questa deve sempre essere redatta per iscritto, cioè è un atto a forma vincolata, stabilita *ad essentiam*, non configurandosi una rettifica, ad es., nella richiesta di precisazioni formulata verbalmente.

Quanto, poi, alla condotta imposta al direttore del giornale (o ad altro responsabile), va detto che esso è tenuto all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica purché contenuto nelle dimensioni stabilite dalla norma, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non sia tale da dar luogo ad azione penale, nel qual caso il rifiuto di pubblicarla è lecito (v. comma 1 dell'art. 42 legge 516/1981, in relazione all'art. 57 cod. pen.). Inoltre l'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto in tempi ristrettissimi, cioè per i quotidiani in due giorni e per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta (v. comma 2 e 3 dello stesso art. 42).

Ciò posto, mentre deve escludersi che l'apprezzamento circa l'idoneità dello scritto a ledere la personalità di colui al quale si riferisce l'informazione possa da questi essere delegato ad altro soggetto,

trattandosi di una determinazione strettamente personale, non vi sono motivi per negare che il diritto possa essere in concreto esercitato, in base a specifico mandato del titolare, da un'altra persona, perciò abilitata a redigere e a presentare la rettifica in nome e per conto del primo.

Ma è necessario che la procura, al pari della rettifica, sia redatta per iscritto o, comunque, risulti da atto sottoscritto dal mandante, e concerna specificamente la dichiarazione che si vuole pubblicata.

A questa conclusione si perviene, anzitutto, in base alla regola sancita dall'art. 1387 cod. civ., che assoggetta la procura alla stessa forma richiesta per l'atto cui si riferisce, principio che si applica anche per la rappresentanza in atti non negoziali a forma vincolata, quale deve considerarsi la rettifica (inquadra- bile fra gli atti di partecipazione).

In secondo luogo, in base alla *ratio* per cui la dichiarazione di rettifica deve essere scritta, giacché solo il mandato scritto consente di ritenere che la dichiarazione medesima sia espressione fedele del pensiero del (preteso) offeso, e sia, quindi, a lui imputabile nella forma e nel contenuto; profilo, questo, che assume massimo rilievo in relazione alle conseguenze, anche penali, della pubblicazione della rettifica, le quali conseguenze possono riguardare tanto il suo autore (sicché è necessario che l'imputazione dell'atto a lui non sia contestabile se non attraverso il formale riconoscimento della sottoscrizione) quanto il responsabile dell'organo di stampa, che deve quindi avere *ex actis* la piena certezza di tale imputazione.

Infine, e in relazione a questa esigenza, il mandato scritto è necessario affinché il direttore o il responsabile del giornale possa accertare immediatamente alla stregua degli atti, la provenienza della dichiarazione dal legittimato, stante il brevissimo tempo a sua disposizione per provvedere alla pubblicazione, che non lascia spazio per una verifica *aliunde*, del resto non prevista dalla norma.

La quale, appunto perché delinea una fattispecie procedimentale la cui inosservanza è fonte di responsabilità amministrativa, deve essere interpretata restrittivamente; ciò che è coerente anche con la funzione della norma, che, pur

non costituendo un limite alla libera manifestazione del pensiero, regola la libertà di espressione a mezzo stampa, costituzionalmente garantita.

Nel caso in esame — in cui, come si è ricordato in narrativa, la rettifica venne formulata da un avvocato, qualificatosi difensore del titolare del diritto, ma non munito di procura — il pretore ha ritenuto di escludere la necessità del mandato scritto osservando, in via di principio, che l'avvocato che agisce in via stragiudiziale non deve munirsi di procura del cliente, ciò non essendo imposto da alcuna norma; che, in concreto, la sicura conoscenza del rapporto procuratorio da parte del direttore del giornale risultava dalla circostanza che nella rettifica pubblicata in ritardo, cioè il 19 settembre 1981, si dava atto che l'avv. Romeo era legale del Meli.

Entrambi gli argomenti non reggono alla critica.

Al primo è agevole obiettare che la mancata previsione di una procura analoga a quella richiesta, *ex art.* 83 cod. proc. civ. per la difesa della parte in giudizio, rende applicabile all'attività stragiudiziale del difensore le ordinarie regole della rappresentanza sostanziale, sicché egli può operare senza apposito mandato scritto al limite, quando svolge attività di assistenza, non certo quando deve porre in essere atti formali direttamente impegnativi per il cliente.

Il secondo argomento cade in applicazione del principio per cui la procura deve risultare da atto scritto, dovendosi escludere che, in mancanza, venga ad esistenza l'obbligo del direttore di pubblicare la rettifica; in tal caso, se provvede ugualmente alla pubblicazione, il direttore si espone al rischio della smentita totale o parziale dell'interessato ma non può, manifestamente, essere sottoposto a sanzione per il ritardo.

In definitiva, in accoglimento del motivo fin qui esaminato, che comporta l'assorbimento del primo (con cui si deduce la mancanza dell'elemento intenzionale della violazione) la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Pretore di Velletri, il quale procederà a nuovo esame della controversia attenendosi al seguente principio di diritto: « Il diritto di rettifica relativo a notizie o immagini pubblicate su giornali, previsto

dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 516, può essere esercitato dall'interessato, che ritenga la pubblicazione lesiva della sua identità personale o del suo onore, anche a mezzo di rappresentante, in particolare di un legale. Trattandosi, però, di un diritto personale, per il cui esercizio la legge prescrive determinate modalità, fra cui la redazione della rettifica mediante atto scritto, è necessario che anche la procura rivesta la stessa forma cioè sia conferita specificamente per il compimento dell'atto e sia sottoscritta dal titolare del diritto. In mancanza, non sorge il dovere giuridico del direttore o altro responsabile del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica e conseguentemente il ritardo nella pubblicazione non realizza la violazione sanzionata dall'art. 42 comma 6 cit. ».

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M. — La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, al Pretore di Velletri, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

RETTIFICA INVIATA DAL LEGALE E NECESSITÀ DI PROCURA SCRITTA

Un giornale pubblica la notizia dell'arresto di un tale per truffa. Costui fa inviare dal suo legale una rettifica che il giornale però pubblica con ritardo rispetto al termine di due giorni fissato dall'art. 8, comma 2, della legge sulla stampa. Ciò fa scattare la sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Confermata dal Pretore l'ordinanza di pagamento, il caso giunge alla Suprema Corte la quale essenzialmente incentra la sua attenzione su un aspetto formale dell'esercizio del diritto di rettifica e cioè se chi lo esercita *nomine alieno* debba essere munito di procura e quale debba essere la forma della procura.

La sentenza pone due questioni:

- i) la natura del « diritto di rettifica »
- ii) la forma di esercizio di tale « diritto ».

1. La natura del « diritto di rettifica ».

La sentenza annotata qualifica la rettifica come « diritto che è dato a tutela dell'identità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la sua personalità si esplica nella vita di relazione (intellettuali, religiosi, politici professionali, etc.) ». L'affermazione è importante sia per l'autorità da cui proviene (a quanto consta è la prima volta che la Cassazione affronta il tema da quando, con la legge 416/81, la rettifica è stata, processualmente, sottratta all'alveo penalistico ed inserita in un contesto civilistico), sia per il rapporto di strumentalità che viene individuato rispetto al diritto dell'identità personale (anch'esso oggetto di recente riconoscimento da parte della Suprema Corte).

La qualificazione come diritto serve a sciogliere i dubbi che potrebbero essere sorti dalla particolare disciplina attraverso la quale la rettifica viene (coattivamente) pubblicata, dubbi che avrebbero

potuto condurre a sostenere che dietro il *nomen* di rettifica si celava in realtà solo un rimedio processuale.

Per chiarire la distinzione sarà sufficiente proporre un'analogia con il caso in cui il giudice ordini — a tutela dell'identità personale violata — la pubblicazione di un comunicato o di una smentita: in tal caso il provvedimento assume — con tutta evidenza — natura remediale rispetto ad una situazione soggettiva primaria (identità personale) che viene lesa. Il soggetto non vanta un diritto (in senso tecnico) alla pubblicazione riparatrice, bensì tutt'al più un diritto alla decisione giudiziale, che peraltro è discrezionale non solo sull'*an*, ma anche sul *quomodo*, essendo lasciata al giudice la determinazione del contenuto, delle dimensioni, della collocazione ecc. della eventuale smentita.

Nel caso della rettifica, invece, la struttura della norma fa sorgere il diritto nel momento in cui venga pubblicata una notizia ritenuta lesiva. Non a caso la Suprema Corte afferma che « l'esercizio del diritto è riservato, sia per l'*an* che per il *quomodo* alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, *al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento* è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto e i termini della rettifica » (*c.vo aggiunto*).

L'intervento del giudice dunque non è volto — come nel caso analogicamente proposto — ad accertare se vi sia stata lesione dell'identità personale e, ad esito positivo, ordinare la pubblicazione coattiva, bensì se il soggetto sia legittimato ed abbia rispettato le forme imposte per l'esercizio del suo diritto (o, specularmente, se il soggetto passivo possa sottrarsi legittimamente alla propria obbligazione).

Ciò spiega perché sia errato nel caso di ricorso per mancata pubblicazione di rettifica andare alla ricerca del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* come se si controvertesse in un ordinario procedimento cautelare (sul punto una recente pronuncia del Pretore di Roma¹ fa giustizia di molti equivoci in cui è incor-

¹ V. Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, 1032.

sa la giurisprudenza², ed anche autorevole dottrina. La tipicità del procedimento e dei requisiti di legge comporta che il giudice debba limitarsi a verificare l'esistenza di quanto previsto dalla norma, dovendosi intendere il richiamo, contenuto nell'art. 8 della legge sulla stampa, all'art. 700 cod. proc. civ. come indicazione di un modello procedimentale.

Di fronte alla diversità di disciplina fra rettifica (vero e proprio diritto soggettivo) e pubblicazione coattiva di comunicati di smentita (rimedio cautelare) sorge legittima la domanda sulla *ratio* posta alla base della divergenza di qualificazione. La risposta pare potersi trovare non solo nella ormai secolare tradizione della rettifica (propria di tutti i regimi liberali a partire dai primi dell'800) ma soprattutto nella spiccata funzione anche pubblicistica che viene attribuita alla rettifica, e che una perspicace dottrina aveva definito « di arricchimento notiziale ». La sentenza annotata recepisce anche questo principio attribuendo alla rettifica la « funzione di favorire il pluralismo dell'informazione, attraverso valutazioni, opinioni o rappresentazioni diverse da quelle pubblicate ». Tale interesse pubblico giustifica il conferimento ai privati di una situazione soggettiva particolarmente incisiva, il cui esercizio favorisce la circolazione delle opinioni e dei punti di vista³.

2. La forma di esercizio del diritto di rettifica.

Correttamente qualificata la rettifica come diritto soggettivo, la sentenza passa ad esaminare le condizioni per il suo esercizio.

Prima di trattare la questione specifica della possibilità di delegare ad altri la stesura e l'invio della rettifica è d'uopo ricordare che dall'art. 8 si possono enu-

ciare tre requisiti della rettifica: la *perinenza*, intesa come attinenza della rettifica ai fatti che si intendono smentire o correggere; la *continenza*, intesa come formulazione linguistica e contenutistica insuscettibile di incriminazione penale; la *lunghezza*, determinata in trenta righe tipografiche (va segnalata da ultimo una recente ed innovativa sentenza del Pretore di Tivoli⁴ secondo cui la lunghezza della riga va valutata in base al numero di colonne su cui si sviluppa l'articolo rettificato: il che consente di rispondere in modo adeguatamente proporzionale all'addebito).

Nel caso di specie — come spesso avviene — la rettifica era stata inviata dal legale della persona che si era ritenuta lesa dalla notizia. Si tratta di una situazione frequentemente determinata sia dalla mancanza di « strumenti culturali » da parte del rettificante che gli consentano di redigere un testo incisivo e rispettoso dei requisiti di legge; sia della circostanza che spesso il rettificante non può materialmente inviare la rettifica, perché all'estero o lontano, oppure ristretto in carcere. La Cassazione richiede che in tali casi l'estensore il quale dichiara di agire in nome e per conto di taluno disponga di una procura scritta. Fin qui, il ragionamento della Suprema Corte, poggiando sull'art. 1392 cod. civ. (in sentenza erroneamente è indicato l'art. 1387) e sulla forma *per relationem*, può essere condivisibile.

Senonché, aggiunge la Cassazione, « il mandato scritto è necessario affinché il direttore o responsabile del giornale possa accertare la provenienza della dichiarazione del legittimato ». Ciò farebbe intendere che la rettifica debba essere sempre sottoscritta (direttamente o nella procura) dal rettificante, di modo che il direttore abbia prova dell'esistenza di un mandato.

Se tale fosse il convincimento della Suprema Corte — e lo si dubita perché il principio di diritto riportato in massima non contiene tale prescrizione — si deve motivatamente dissentire osservando che:

a) se si applica alla rettifica a mezzo di legale lo schema della rappresentanza, occorre seguire tale schema fino in fondo tenendo presente che l'art. 1393 cod. civ. prevede che sia il terzo a poter « esigere » che il rappresentante « giu-

² V. ad es. Pret. Roma 1 aprile 1985, in questa *Rivista*, 1985, 701; Pret. Roma 12 dicembre 1987, *ivi*, 1988, 464; Pret. Roma, 21 aprile 1988, *ivi*, 1988, 468.

³ La tesi era stata ampiamente illustrata da SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di diritto di rettifica*, in *Dir. radio-diff.*, 1976, 501. V. inoltre Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 1, 1008.

stifichi i suoi poteri », e non che il rappresentante abbia un obbligo di esibire la procura;

b) seguendo lo stesso *iter* logico nel caso prospettato dalla Cassazione (rettifica da parte del *falsus procuratus*) il rimedio non è quello della invalidità del negozio bensì la responsabilità del *falsus procurator* (ex art. 1398 c.c.), a meno che l'interessato non ratifichi il suo operato (ex art. 1399 cod. civ.). E, va sottolineato, tale ratifica « ha effetto retroattivo » (art. 1399, comma 2, cod. civ.). Dunque dovrebbe ritenersi pienamente valida la ratifica compiuta oggi — ovviamente per iscritto — dell'operato del legale rettificante avvenuto diversi anni fa;

c) la necessità di sottoscrizione da parte del rettificante o della rettifica stessa o della procura a margine o in calce alla stessa appare asistemica persino rispetto al rigido formalismo processuale ove è costante orientamento giurisprudenziale che la firma di procura della parte può anche non essere apposta sulla copia dell'atto di citazione notificato alla controparte essendo sufficiente che vi sia sull'originale; che il legale può anche agire in forza di procura notarile la quale deve essere esibita solo se l'altra parte o il giudice lo richiedano; che, addirittura, la procura può non esistere al momento della citazione, purché venga conferita prima dell'iscrizione della causa a ruolo;

d) infine l'argomento della necessità per il direttore di verificare la provenienza dell'atto prova troppo, perché seguendo tale ragionamento occorrerebbe che la firma del rettificante fosse autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale, al fine di evitare il pericolo che simulatori (e non solo legali) inviino a nome di estranei false rettifiche. A tal proposito si deve ricordare che il Consiglio di Amministrazione della Rai aveva tentato con una delibera del 1975 (riportata in Appendice a LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiodiffusione*, Padova, 1989, p. 212) di imporre l'autenticazione della firma sulle rettifiche ad essa indirizzate; disposizione puntualmente e giustamente disattesa perché la Rai non era certo fornita del potere di modificare la legge.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH